

Città di Torre del Greco

(Citta' Metropolitana)

Ord. N. 210 DEC -5 LUG 2019

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte IV relativa alla gestione del servizio di Igiene urbana;

Dato atto che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'igiene pubblica e il servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge 12 giugno 1990 n°146 è da considerarsi un servizio pubblico essenziale la cui interruzione viola il principio del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelata e potrebbe generare pregiudizio per la salute pubblica e pertanto, non soggetto ad alcuna interruzione;

Considerato

- il necessario ripristino della funzionalità della raccolta differenziata che, al momento è impedita dalla promiscuità dei rifiuti accumulati presso i cassonetti destinati a raccogliere i rifiuti differenziati, ove invece continuano ad accumularsi montagne abnormi di rifiuti indifferenziati; che
- non è possibile conferire il rifiuto organico ormai dal 23.06.2019, così come testimoniato dalla relazione a firma del Dirigente del Servizio di Igiene Urbana prot. 46242 del 05.07.2019 e che tale situazione sta comportando gravi problematiche igienico sanitarie;
- contemporaneamente si è in presenza di rallentamenti degli automezzi in fase di conferimento dei rifiuti indifferenziati allo STIR di Tufino, per cui gli stessi restano in fila fino a oltre 24 ore, con la conseguente impossibilità di essere utilizzati per i succedanei conferimenti;
- che pertanto si registra sul territorio una giacenza di rifiuti che desta motivi di preoccupazione per la tenuta igienico sanitaria;

Stante

la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali rifiuti al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico – sanitario per la pubblica incolumità e per l'ambiente;

precisato

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere al reperimento di aree da adibire a stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;



Visto

- l'art. 191 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che consente la possibilità, in situazioni eccezionali e per periodi di tempo limitati, che la gestione dei rifiuti venga effettuata "in deroga" alla normativa prevista dalla parte quarta del Codice stesso, quando ciò si renda indispensabile per la salute dei cittadini e l'ambiente;
- l'art 50, comma 5 del D.Lvo 267/00 che prevede l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- "l'ordinamento riconosce in generale, al sindaco un potere di ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n°267/2000, espressione di un potere amministrativo extra ordinem, per fronteggiare situazioni di urgente necessità, nei casi in cui risultino insufficienti gli strumenti ordinari" (Cons. St. V, 2713/2015); " Il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile ed urgente per lo svolgimento del servizio (di igiene urbana) in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittima comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento" (Tar Puglia, Lecce 486/2015)

Preso atto:

- della sussistenza della fattispecie, attesa l'eccezionalità della situazione, che legittima l'esigenza di avvalersi del potere conferito dal succitato disposto normativo.

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente ordinanza, unitamente a tutti gli atti e note richiamate,

AUTORIZZA

 Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato presso l'impianto della Fratelli Balsamo srl, con sede in Viale Europa 7, P.lva 1543571218, pec fllibalsamo@mypec.eu, lo stoccaggio provvisorio di tutte le tipologie di rifiuti giacenti sul territorio, nella misura massima delle autorizzazioni vigenti, e limitatamente ad un primo periodo di mesi 4 (quattro) salvo proroga a far data dalla notifica della presente Ordinanza;

ORDINA

1) alla società Buttol srl (P.IVA 01078470257), in persona del suo Legale Rappresentante, con sede in Sarno alla via Matteotti n°21 (SA), pec



- <u>buttolsrl@pec.it</u>, di stoccare i rifiuti giacenti sul territorio comunale presso l'area di Fratelli Balsamo srl.
- 2) che tale stoccaggio temporaneo avvenga solo ed esclusivamente nelle aree autorizzate con Decreto Regione Campania n°125 del 12.06.2019, e che le stesse dovranno essere utilizzate esclusivamente per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dal Comune di Torre del Greco;
- 3) che venga eseguito dalla ditta un costante controllo e smaltimento del percolato;
- 4) che sia assicurata la guardiania per tutto il periodo di utilizzo delle aree al fine di evitare che possano essere utilizzate come discariche e/o oggetto di incendi;
- 5) la revoca dell'Ordinanza Sindacale n°141/2019 a far data da 15 giorni dalla notifica della stessa;
- 6) alla società Buttol srl (P.IVA 01078470257), in persona del suo Legale Rappresentante, con sede in Sarno alla via Matteotti n°21 (SA), pec buttolsrl@pec.it, il ripristino dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della occupazione dell'area oggetto della predetta ordinanza entro e non oltre 15 giorni dalla notifica.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- dovrà essere notificata ai Settori comunali per quanto di loro competenza in vista dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, nonché pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito Web Istituzionale dell'Ente;
- venga notificata alla società Fratelli Balsamo srl destinataria della stessa, nonché alla Buttol srl, anche al fine di rendere operativa e fattiva la presente ordinanza con i relativi adempimenti dalla notifica stessa.
- venga notificata, inoltre, al proprietario dell'area oggetto dell'Ordinanza Sindacale 141/2019 Sig.ra Ranieri Olimpia C.F. RNRLMP75T59L259V via E. De Nicola, 47/C int. 5 piano 2° ed al legale rappresentante della società Edil Cava Santa Maria La Bruna srl (P.IVA 01320741216);
- Sia trasmessa al Prefetto di Napoli e comunicata al Presidente del Consiglio de Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Campania, nonché all'ATO Rifiuti, quale Autorità d'Ambito di riferimento per il Comune di Torre del Greco.
- Sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito Web Istituzionale dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed inserita nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
- Sia trasmessa ai Settori comunali, per quanto di loro competenza, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.



RENDE NOTO CHE

 avverso la presente ordinanza è ammesso la proposizione del ricorso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione di Napoli o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza o comunque dalla data di piena conoscenza del presente atto.

> Il Sindaco Dr. Giovanni Palomba

1